

stinti alla fine dell'esercizio finanziario, sono trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 9.

Le domande di concessione per derivazione di acqua di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, saranno esaminate con precedenza dai competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici quando siano inoltrate in vista della esecuzione di opere di bonifica o di miglioramento fondiario concernenti la raccolta, la captazione e la distribuzione di acque a scopo irriguo o potabile.

Art. 10.

La liquidazione finale dei contributi previsti dall'articolo 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può effettuarsi anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 91, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purchè sia accertato l'avvenuto attecchimento delle piante.

Su tali contributi possono essere liquidati acconti, in base a stati di avanzamento, fino a due terzi della somma concessa.

Art. 11.

Il piano di coltura e di conservazione del bosco di cui al penultimo comma dell'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere redatto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ed approvato dall'Ispettorato regionale forestale.

Art. 12.

I progetti esecutivi delle opere pubbliche di bonifica, quando il loro importo non superi lire 25 milioni, sono approvati in linea tecnica, previa istruttoria dell'Ufficio del genio civile, dai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 207, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279.

Per l'istruttoria dei progetti di importo superiore a 25 milioni, dopo l'esame del Comitato tecnico provinciale per la bonifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 2 giugno 1930, n. 755, è richiesto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti non superi lire 100 milioni, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti ecceda lire 100 milioni e non superi lire 500 milioni, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo dei progetti superi lire 500 milioni.

Restano ferme le disposizioni che regolano la competenza del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po, nonchè le disposizioni stabilite per i casi d'urgenza dall'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 13.

Per l'accertamento del costo derivante dall'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ammesse ai benefici previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applica l'art. 2 della

legge 30 giugno 1954, n. 493, in base a criteri che saranno determinati annualmente con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per quanto riguarda il concorso negli interessi dei prestiti per le anticipazioni agli agricoltori conferenti si terrà conto degli elenchi presentati dagli enti gestori e contenenti per ciascun conferente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito e l'importo dell'acconto concesso.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto si applicano oltre che per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche per gli analoghi interventi previsti da altre leggi.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO
— MANCINI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 150. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1967.

Dichiarazione di svincolo di una zona sita nel territorio del comune di S. Vincenzo (Livorno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 gennaio 1966 ha deliberato di svincolare una parte del territorio comunale di San Vincenzo, già vincolato con decreto ministeriale 18 dicembre 1953, e precisamente quella compresa fra il fosso dell'Acqua Viva e il fosso delle Prigioni rispettivamente a nord e a sud dell'abitato del Comune stesso, con esclusione di una fascia di rispetto disposta in asse alla strada statale Aurelia per una profondità di m. 140, ovvero m. 70 per parte dall'asse stradale, non sussistendo ormai più le esigenze che ne determinarono a suo tempo l'assoggettamento al vincolo paesistico;

Decreta:

lo svincolo, ai sensi dell'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di una parte della zona vincolata sita nel territorio del comune di San Vincenzo.

Tale zona è precisamente quella che è compresa fra il fosso dell'Acqua Viva e il fosso delle Prigioni, rispet-